



#### LA PROLUZIONE ROMANA DI G. BRANCA

Il 6 marzo 1956 il prof. Giuseppe Branca ha pronunciato la prolusione al corso di Storia del diritto romano nell'Università di Roma, parlando sul tema: « Oggetto e insegnamento della Storia del diritto romano ».

La storia del diritto — egli ha detto — è narrazione di fatti, ma di fatti visti nella loro uniformità, in quel che hanno di comune. Questa uniformità, solo il dogmatico la scorge: perciò lo storico del diritto o è anche dogmatico o deve chiedere la collaborazione del dogmatico. La uniformità dei fatti *sub specie iuris* è di due tipi: 1) l'istituto giuridico (insieme di norme intorno a un interesse o a uno scopo di un certo tipo: es. proprietà, mutuo, comodato), che è tutta una serie di fatti avvenuti uniformemente, per cui non *le* proprietà ecc. esistono ma *la* proprietà ecc.; 2) gli schemi logici (es. concetto di obbligazione, di potere, di diritto reale ecc.), che sono realtà non in sè, *come gli istituti*, ma in quanto, prodotto del pensiero dei giuristi, si distaccano da questo.

Lo storico descrive, narra gli istituti e gli schemi quali furono: i primi quali furono e come furono riscoperti dai contemporanei; i secondi quali li elaborarono i contemporanei. Per questo lavoro non servono gli schemi della dogmatica moderna che interpretano razionalisticamente le realtà passate, dicendo come sarebbero ora se si verificassero nel presente: dunque, lo storico lascia quegli schemi alla dogmatica, visto che egli non deve interpretare razionalisticamente il passato, ma descriverlo quale fu. Lo storico, inoltre, non si deve accontentare di descrivere gli istituti e gli schemi, le norme; ma deve dire come sono nati (poichè ne fa la storia), come agirono, come si modificarono o perirono. Perciò egli guarda agli interessi (dei singoli o dei gruppi) che vi influirono, ai fatti politici, sociali, economici ecc. E ciò deve fare anche perchè: 1) il diritto è limitazione ed espansione della libertà umana, e allora bisogna che lo storico descriva come l'umanità pone questi limiti, come sorgono ecc.; 2) diritto è, per la scuola filosofica moderna, non solo la norma, ma tutta l'esperienza giuridica, ciò che sta prima e ciò che sta dopo e ciò che sta intorno alla norma (interessi, fatti politici ecc.).

Ecco perchè — ha concluso il prof. Branca — la Storia del diritto romano si è sempre insegnata con visione integrale di tutta la storia romana. I nostri maestri avevano intuito quella verità, ora chiarita dai filosofi, che il diritto deve intendersi come esperienza guardata nella uniformità e regolarità dei fatti, di tutti i fatti.

ANTONIO GUARINO



#### KADEN SULLA « VOLUNTAS ERRANTIS »

Mercoledì 28 marzo 1956, inaugurando il ciclo di conferenze romanistiche promosso dall'Istituto di Diritto romano, il prof. Erich Hans Kaden, della